IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. IV - Aprile 1928

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del S. P. Pio XI.** Breve circa l'Arciconfraternita di M. SS. della Salute, p. 97. - **S. C. del S. Officio.** I. Dubbio circa la figurazione dello Spirito S. p. 102. II. Decreto circa gli «Amici d'Israele», p. 102. - **S. C. per la Chiesa Orientale.** I. Convocazione del Concilio Armeno, p. 103. II. Circa i mendicanti per gli Orientali, p. 104. - **S. C. del Concilio.** Avviso su un sedicente sacerdote, p. 105. - **S. C. di Propaganda Fide.** Circa l'ascrizione di religiosi alla Propagazione della Fede, p. 105. - **Pont. Commissione interprete del Codice.** Due dubbi sul matrimonio, p. 106. — **STUDI.** Circa la subdelegazione matrimoniale, p. 107. — **QUESTIONI.** Circa la comunicazione dei privilegi tra i Regolari, p. 112. — **QUESITI MINORI** (16-17) p. 115. — **BREVI RISPOSTE,** (21-35) p. 116. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA,** 1° Leggi e decreti, 2° Massima e sentenze, p. 118. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 123. — **RECENSIONI,** p. 127.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Santo Padre Pio XI.

Si confermano e si ampliano i privilegi e le grazie spirituali dell'Arciconfraternita Romana della Madonna della Salute (1).

Breve. – PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam. — In Urbis ecclesia* ad Sanctae Mariae Magdalenae paenitentis, quae princeps est Ordinis Clericorum Regularium infirmis Ministrantium, celeberrima adservatur crebrisque inclyta prodigiis Beatae Virginis imago, quae sub titulo *Salutis Infirmorum* vetere Christifidelium devotione recolitur.

Ut juxta S. Camilli, Ordinis fundatoris, exemplum latius popularium caritas in infirmos percrebresceret, a. MDCCLX eodem in templo Pia Unio, sub nomine ac patrocinio B. M. Virginis a Salute, nec non Sancti Joseph Deiparae Sponsi, ac Sancti Camilli de Lellis, canonice erecta fuit, cujus sodales potissimum ad finem contenderent ea infirmis auxilia suppeditandi, quae tam corporis levamini quam spirituali animorum bono et solatio profutura essent.

Haec Pia Societas, ad plures Italiae exterarumque gentium civitates brevi diffusa, tam felices progressus nacta est, ut eam rec. mem. Decessor Noster Pius PP. IX in Archiconfraternitatem erigere dignatus sit, facta eidem facultate alias eiusdem nominis atque instituti sodalitates sibi aggregandi, et cum illis indulgentias omnes ac privilegia communicandi quibus ipsa Romana Archisodalitas ab hac Sancta Sede ditata fuisset.

(1) La detta Arciconfraternita (secondo i c. 707 e 720 piuttosto dovrebbe dirsi Pia Unione Primaria: ma il Codice non ha forza retroattiva) ha sede in Roma (120), Piazza della Maddalena, 53, al quale indirizzo dovranno rivolgersi coloro che vi si vogliono iscrivere in quei luoghi ove non esiste chiesa dei Ministri degli Infermi, o quei Vescovi che vogliono erigerla in detti luoghi o aggregarla alla Romana.

Sed labentibus annis hoc omnibus nominibus frugiferum Institutum, plures ob causas, a primo fervore aliquantulum excidit, cum rei religiosae detrimento, adeo ut hodiernus Praefectus Generalis Ordinis Ministrantium infirmis, qui est etiam supremus Archisodalitatis moderator, non semel excitatus fuerit, ut, interposita quoque apostolica Nostra auctoritate, archisodalitium ipsum ad pristinum splendorem revocaret.

Quam istud consilium sit salutare, et quantum animorum bono conducat neminem sane latet, qui in valetudinariis laicali ministerio commissis, rerum religiosarum incuriam aliquantulum animadverterit, quae non sine ingenti est atque omnino lacrymabili animorum ruina.

Ad spiritualem quidem aegrotantium provehendam utilitatem eadem Urbis Nostrae Archisodalitas apta est; proindeque omni procul dubio oportet ut ipsa nunc denuo incrementum capiat et magno ex cujusvis ordinis sociorum numero augeatur, quorum industrio pioque studio Ecclesiae ministris facilius aditus ad aegrotos invisendos pateat; adeo ut in discrimine praesertim vitae, atque in momento constituti a quo pendet aeternitas, aegrotantes iidem Ecclesiae Sacramentis muniantur.

Quae cum ita sint, cum ad numerum augendum sodalium, qui alacriore pectore in hujusmodi christianae caritatis officium incumbant, Praepositus Generalis Ordinis Clericorum Ministrantium infirmis Nos enixis precibus rogaverit, ut non modo privilegia atque indulgentias, quae a Decessoribus Nostris ipsi Archisodalitati concessa sint, confirmare, sed alias quoque spirituales gratias eidem de benignitate Nostra concedere dignaremur, Nos, minime dubitantes quin ex hac Nostra concessione uberrima bona obventura sint, ut eadem omnibus nominibus digna Archisodalitas, novos in Domino progressus nanciscatur atque ad antiquum redeat splendorem, hisce supplicationibus annuendum ultro libenterque existimavimus.

Conlatis itaque consiliis cum S. R. E. Cardinali Poenitentiario Majore, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum ejus Apostolorum Petri ac Pauli auctoritate confisi, omnibus et singulis Christifidelibus, qui ipsum Archisodalitium in posterum ingredientur, *die primo* eorum ingressus vel uno ex *septem diebus immediate sequentibus*, si vere poenitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, *Plenariam;* ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis enunciata in Archisodalitate sodalibus in cujuslibet eorum mortis articulo si vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti, vel quatenus id agere nequiverint, nomen Jesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint et mortem tanquam peccati stipendium patienter susceperint, etiam *Plenariam;* praeterea iisdem nunc et in posterum similiter ipsam in Archiconfraternitatem adlectis sociis, si

pariter admissorum exomologesi sacramentali expiati et caelestibus epulis refecti, singulis annis festivitatibus Beatae Mariae Virginis, sub titulo *Salutis infirmorum* et *Matris Agonizantium* necnon diebus festis S. Joseph Sponsi Deiparae et Sollemnitatis ejusdem vel etiam S. Camilli de Lellis atque ad libitum eligenda una ex septem dominicis praedictum festum S. Camilli immediate praecedentibus, si piis supplicationibus in honorem praedicti Sancti ipsis dominicis haberi solitis, in ecclesia vel sacello sodalitatis adstiterint: itemque die anniversaria conversionis S. Camilli eiusdem, feria quinta festum Beatae Mariae Virginis a Salute proxime sequenti, qua recolitur sodalium defunctorum anniversarium, si ter psalmum *de Profundis* vel quinquies *Pater*, *Ave* et *Requiem* pro sodalibus vita functis recitaverint: praeterea semel in mense orationem si aliquam pro infirmis et agonizantibus per integrum mensem recitaverint, et semel denique in hebdomada, die qua Sanctae Missae sacrificio interfuerint, si Communione refecti pro infirmis et agonizantibus (vel pro uno tantum) pie oraverint, propriam sodalitatis ecclesiam vel sacellum visitent, ibique pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo die injuncta pietatis opera impleant, pariter *Plenariam* omnium peccatorum suorum *indulgentiam* et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Singulis vero sacerdotibus archisodalitati adscriptis, eisdem de more condicionibus, die qua ipsi pro infirmis et agonizantibus (vel pro uno tantum) Missam applicaverint vel secundaria intentione obtulerint, semel in hebdomada lucrandam, *plenariam indulgentiam* largimur.

Omnibus autem et singulis Archisodalitii ipsius praesentibus et futuris sociis qui saltem corde contrito orationi pro decedentibus in sacellis vel ecclesiis Sodalitatis fieri solitae interfuerint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint, *septem annorum totidemque quadragenarum indulgentiam* semel in mense lucrandam; si pio exercitio in honorem Sancti Joseph pro agonizantibus in praedictis sodalitatis locis habendo singulis dominicis, adstiterint, *unius anni* indulgentiam concedimus.

Quoties vero aliquem infirmum misericorditer visitaverint et, quatenus opus fuerit, ejusdem spiritualem profectum curaverint, *trecentos dies*; quoties alicui ex piis supplicationibus interfuerint, quae in sacello vel ecclesia Sodalitatis ad honorem S. Camilli septem Dominicis festum praecedentibus habentur; vel etiam alicui ex novendialibus supplicationibus praedictam festivitatem immediate praecedentibus adstiterint; vel quoque singulis triduanis precibus, quae diebus festis B. Mariae Virginis a Salute et S. Josephi Sponsi Deiparae praemittuntur interfuerint, *ducentos die;* pro quolibet bono opere juxta sodalitatis fines

peracto *centum dies* de numero poenalium in forma Ecclesiae solita omnibus et singulis praedictis sociis expungimus.

Ad haec omnibus item et singulis ipsius Archiconfraternitatis sodalibus, qui aliquam Ordinis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis ecclesiam visitaverint concedimus ut acquirere possint Indulgentias Stationum Urbis, eas, nimirum quae tantum diebus, quibus Statio in Missali Romano descripta habetur, (1) in Urbe acquiri respective valent.

Indulgemus praeterea ut in locis, in quibus Ordinis praefati ecclesia vel sacellum non exstet, sodales Archiconfraternitatis, Indulgentias, quas supra diximus omnes, statis diebus, lucrari queant, dummodo, si sint Religiosi, propriam ecclesiam vel hac etiam deficiente, proprium semipublicum oratorium, si sint vero saeculares, paroecialem ecclesiam visitent; idque statuimus quod valeat ubique pro Religiosis ceterisque personis, quae ratione clausurae a propriis domibus egredi nequeant.

Sodalium vero functorum vita spirituali utilitati prospicientes, indulgemus etiam ut in ecclesiis in quibus exstet canonice erecta sodalitas, Missae omnes, quae in altari, in quo imago B. Mariae Virginis a Salute colitur, a quocumque Sacerdote in suffragium animae alicuius consociati, qui Deo caritate coniunctus e vita migraverit, celebrabuntur, ita juvent animam illam pro qua fuerint celebratae ac si ad privilegiatum Altare celebratae fuissent.

Sacerdotibus denique Archisodalitati adscriptis facultatem facimus benedicendi unico crucis signo, de consensu, saltem rationabiliter praesumpto, Ordinarii loci in quo facultas exercetur, dummodo ad excipiendas sacramentales confessiones sint approbati, extra Urbem, privatim quandocumque, publice vero tempore tantum Adventus, Quadragesimae, spiritualium exercitiorum ac Missionum, quo sacras conciones habebunt, coronas, rosaria, cruces, crucifixos, parvas ex metallo religiosas statuas ac sacra numismata, eisque applicandi Indulgentias, quae in Actorum Apostolicae Sedis commentario Officiali sub die XVII m. Februarii an. MCMXXII descriptae habentur (2); itemque crucifixos, ex metallo aliave solida materia confectos, eisque adnectendi *plenariam indulgentiam*, a quocumque Christifideli acquirendam, qui, in mortis articulo constitutus, aliquem ex hujusmodi crucifixis, etiamsi ad eum non pertineat, osculatus fuerit vel quomodocumque tetigerit, dummodo confessus ac Sacra Synaxi refectus vel, si id agere nequiverit, saltem corde contritus Sanctissimum Jesu nomen ore, si potuerit, sin

(1) A notarsi questa specificazione che manca nei documenti consimili e che è importantissima: infatti nei giorni stazionali la *stazione* è annunziata e si fa a Roma in diverse chiese (nelle quali il Papa si fermava di ritorno dalla chiesa stazionale); ma le indulgenze stazionali si riferiscono unicamente alla chiesa di cui il Papa celebrava, sola indicata nel Messale.

(2) Sono le c. d. Indulgenze Apostoliche (v. *M. E.*, 1922, p. 85).

minus corde devote invocaverit et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperit; itemque coronas, eisque applicandi Indulgentiam partialem *quingentorum dierum* toties a Christifidelibus lucrandam, quoties ipsi, aliquam ex eisdem coronis manu gerentes, orationem dominicam vel salutationem angelicam devote recitaverint, dummodo tamen coronae, ita benedicendae, juxta typum coronarum Sacratissimi Rosarii B. Mariae Virginis confectae sint; et similiter coronas Domini pro agonizantibus (speciales trium decadum, vel juxta typum ut supra) cum applicatione partialis indulgentiae *centum annorum*, semel in die acquirendae a Christifidelibus, qui saltem corde contrito coronam Domini, ut praefertur, recitaverint.

Iisdem denique presbyteris adscriptis vel in posterum adscribendis Archiconfraternitati ipsi facultatem facimus benedicendi atque imponendi quinque Scapularia, servatis de jure servandis, scilicet Sanctissimae Trinitatis, Passionis, Immaculatae Virginis, Perdolentis atque a Carmelo, etiam adhibita pro omnibus vel singulis formula brevi et collectiva, quae in Romano Rituali exstat.

Haec concedimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus cortiri et obtinere, ipsique Archisodalitio Urbano B. Mariae Virginis a Salute ac S. Josephi, eius Sponsi, et S. Camilli de Lellis in ecclesia S. Mariae Magdalenae de Urbe canonice erecto, nunc et in posterum amplissime suffragari; sicque rite judicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Volumus autem ut praesentium Litterarum Apostolicarum exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Non obstantibus contrariis quibuslibet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXI m. Maji an MCMXXVII Pontificatus Nostris sexto.

L ✠ S P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Non si permette la rappresentazione dello Spirito Santo sotto forma umana. [*A. A. S.*, XX, 103].

Dubbio. – Proposito Supremae huic Sacrae Congregationi Sancti Officii dubio:

« An repraesentari possit Spiritus Sanctus sub forma humana sive cum Patre et Filio sive seorsim ».

Feria IV, die 14 Martii 1928. E.mi ac R.mi D.ni Cardinales fidei et moribus tutandis praepositi, praehabito RR. DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt: *Negative.*

Et insequenti feria V, die 15 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam Sibi E.morum Patrum responsionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 16 Martii 1928.

L. ✠ S.

A. Castellano, *Supremae S. C. S. Officii Notarius.*

ANNOTAZIONE

La medesima proibizione era stata già promulgata da Benedetto XIV, *Bull. Rom.*, ed. Rom., t. I, p. 560, a proposito di immagini nelle quali, su la fede di visioni attribuite a S. Teresa, alla B. Crescenzia Höss, si rappresentava lo Spirito Santo sotto la forma di un vezzoso giovane. La ragione teologica è che la iconografia deve rappresentare la Persona divina nella forma che ha assunta nelle sue missioni *visibili* riferite dalla Scrittura Sacra: e mai lo Spirito Santo, *nel Nuovo Testamento*, è apparso in figura umana; la famosa apparizione ad Abramo nella Valle di Mamre (Gen. XVIII) in cui, come nota S. Agostino, « *tres vidit, unum adoravit* » secondo S. Agostino stesso (*De Trin.*, II, 20) si riferisce alla SS. Trinità, ma non se n' ha certezza, e, ad ogni modo, spetta al *V. T.* ed è del tutto singolare; non può dunque dare *norma* alla iconografia. Niente vieta che si riproduca quella scena di Mamre, come rappresentazione storica, ma non può proporsi come rappresentazione teologica della SS. Trinità al *culto* dei fedeli.

II.

Si abolisce l'associazione degli « Amici di Israele » (ibidem) (1).

Decreto. – Cum Supremae huius Sacrae Congregationis Sancti Officii iudicio subiecta sint natura et finis consociationis, cui nomen « Amici Israel » nec non libellus, qui *Pax super Israël* inscribitur, a moderatoribus consociationis idcirco editus et longe lateque diffusus ut eius indoles ac methodus publice innotescerent, E.mi Patres fidei

(1) Il decreto è importante, ma non ha bisogno di commenti; avendo in sè tutti gli elementi per la sua dilucidazione. Il movimento in parola è recentissimo, dovuto ad alcune israelite convertitesi alla fede: le deviazioni accennate si riferiscono alla tendenza di dare maggiore importanza a fatti, riti e simboli dell'A. T.

et moribus tutandis praepositi, laudabile prae primis agnoverunt in ea propositum exhortandi christifideles ut Deum orent et adlaborent pro Israëlitarum ad Regnum Christi conversione. Neque mirum si, hunc unice finem attendentes, ab initio consociationi illi non solum plures fideles atque sacerdotes, sed etiam non pauci Episcopi et DD. Cardinales adhaeserunt. Ecclesia enim Catholica pro populo Iudaico, qui divinarum usque ad Iesum Christum promissionum depositarius fuit, non obstante subsequente eius obcaecatione, immo huius ipsius obcaecationis causa, semper orare consuevit. Qua caritate permota Apostolica Sedes eumdem populum contra iniustas vexationes protexit, et quemadmodum omnes invidias ac simultates inter populos reprobat, ita vel maxime damnat odium adversus populum olim a Deo electum, odium nempe illud, quod vulgo « Antisemitismi » nomine nunc significari solet. Attamen, animadvertentes et considerantes consociationem « Amici Israël » deinde rationem agendi inivisse ac loquendi a sensu Ecclesiae, a mente SS. Patrum et ab ipsa sacra Liturgia abhorrentem, E.mi Patres, praehabito RR. DD. Consultorum voto, in Congregatione plenaria Feria IV, 21 Martii 1928, habita consociationem « Amici Israël » abolendam esse decreverunt et de facto abolitam declararunt, atque praeceperunt ne quis in posterum audeat libros seu libellos scribere vel edere, qui huiusmodi erroneis inceptis quomodocumque faveant.

Et insequenti Feria V, die 22 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 25 Martii 1928.

L. ✠ S.

A. Castellano, *Supremae S. C. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale (1).

Si convocano a Concilio in Roma tutti i vescovi armeni pel 6 maggio prossimo [*A. A. S.*, XX, 106].

Decreto. – Armenorum gens quot calamitates et angustias novissimis temporibus passa fuerit nemo ignorat. Una cum civitatum oppidorumque ruina, ipsae dioeceses fere omnes eversae, templa et

(1) Da quest'anno, negli *Acta Ap. Sedis* e nell'*Annuario Pontificio*, questa Sacra Congregazione, che era messa per ultima, secondo l'ordine del tempo (anche nel Codice, c. 257) è passata al terzo posto; ossia si è data la precedenza a quelle che hanno per Prefetto il S. Padre. È da supporre che pure in una successiva ristampa del Codice, si farà uguale mutamento.

aedes ecclesiasticae vastata ac in profanos usus conversa, omniaque opera et instituta, diuturnis Pastorum curis parata, dirempta fuere. Quapropter omnes Armenii Ritus Antistites, hanc miserrimam rerum conditionem plorantes, suppliciter instanterque ab Apostolica Sede efflagitarunt, ut simul convenire possent eum in finem, ut, collatis consiliis, de sui Patriarchatus negotiis, deque re religiosa pro posse instauranda maturius deliberarent.

Iamvero Ss.mus Dominus Noster Pius, div. Prov. Pp. XI, pro sua paterna sollicitudine ac benevolentia in universos catholicos Armenos, qui licet in aerumnis versati, firmissime tamen ac constanter christianae fidei adhaeserunt eamque gloriosa Martyrum cohorte saepe comprobarunt oblatas preces libenter excepit, ac propterea, vi praesentis S. Congregationis pro Ecclesia Orientali Decreti, benigne statui, ut Armeni Episcopi in Urbem convocentur, prout de facto convocantur, ad conventum iuxta ipsorum vota habendum, in quo de iis quae spectant ad bonum atque incrementum Patriarcatus Armeni agant et decernant, quae dein erunt Summo Pontifici subiicienda, ut Sua adprobatione firmentur.

Ut autem memoratus conventus laetis faustisque incipiat auspiciis, Sanctitas Sua mandat, ut idem initium habeat die VI mensis Maii, qua Apparitio Ss.mae Crucis in Ierusalem, ab Armenis hoc anno solemniter recolitur. Iidem igitur Episcopi tempestive romanum iter aggerdiantur, ut statuta die consessui interesse queant, qui, divina opitulante ope, in optatum religionis incrementum profecto erit cessurus.

Contrariis quibusvis non obstantibus, etiam speciali mentione dignis.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 25 Februarii anno 1928.

A. Card. SINCERO, *Secretarius.*

L. ✠ S.

H. I. Cicognani, *ad interim Ads.*

II.

Si dichiara che attualmente non v'è alcun privato che abbia licenza dalla Sacra Congregazione di raccogliere elemosine e inserzioni di Messe per gli Orientali diffidandosi i fedeli in proposito [*A. S. S.*, XX, 157].

Avviso. – Pluries relatum est Sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali quosdam qui Orientales se profitentur, aut etiam, falso nomine exhibito, ad Clerum orientalem se pertinere dictitant, huc et illuc per Italie dioceses et exteras regiones pervagari, pecuniam colligendo vel et Missarum eleemosynas expostulando.

Iidem, quo facilius bonam fidem aliorum decipiant, solent quidem exhibere scripta et documenta, – quandoque photographias, – quae sibi prodita a Praelatis asserunt; quaeque vero aut apocrypha inveniuntur, aut ad alium finem obtenta.

Sacra itaque Congregatio pro Ecclesia Orientali declarat ac monet neminem a se facultatem habere pecuniae emendicandae vel stipes Missarum colligendi; et ad tantam audaciam compescendam, et potissimum ad tutandam dignatatem et bonam famam Orientalium, praesertim sacerdotum, rursus urgere satagit, locorum Ordinarios ut adigilent, ne parochi, religiosarum domorum Superiores, ipsique fideles ab hisce pecuniae collectoribus decipiantur, neque eos recipiant, neve, eo vel minus, Missas celebrandas illis tradant, graviter onerata conscientia pro Missarum satisfactione.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa un sedicente sacerdote polacco [*A. A. S. S.*, XX, 108].

Avviso. – Quum certo constet quendam Boleslaum Matejuk oriundum e dioecesi Siedlcensi seu Podlachiensi in Polonia, uti sacerdotem diversis in locis se exhibuisse, Missae Sacrificium celebrasse et eleemosynas Missarum collegisse, haec Sacra Congregatio Concilii Ordinariis locorum communicat supradictum Boleslaum Matejuk nullos sacros Ordines recepisse, imo nec ad statum clericalem per primam tonsuram unquam pertinuisse.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Circa la ascrizione dei religiosi e delle religiose all'Opera Pontificia della Propagazione della Fede [*A. A. S.*, XX, 109] (1).

Dichiarazione. – Plurimi Sodales Religiosi, sive viri, sive mulieres, cupiunt quidem adscribi Pontificio Operi a Propagatione Fidei, ut Indulgentias sibi acquirant et privilegiis fruantur, quibus dictum Opus donatum est a Romanis Pontificibus. Verum cum iidem teneantur voto paupertatis, non habent unde statutam stipem solvant. Quae rerum adiuncta cum infrascriptus Secretarius Generalis Romano Pontifici, in audientia diei 11 mensis Ianuarii anni MDCCCCXVIII, exposuerit, Beatissimus Pater haec benignissime indulgere dignatus est:

(1) Richiamiamo l'attenzione su queste nuove facilitazioni, che dimostrano l'ardente desiderio della S. Sede, che nessun fedele resti fuori del grande esercito per la Propagazione della fede.

a) Sodales Religiosi, sive viri, sive mulieres, Ordinum illorum vel Congregationum, quorum quarumve aliquot membra in locis Missionum ad evangelizandos infildees operam rite conferunt, omnibus favoribus pro adscriptis Pontificio Operi concessis frui poterunt, dummodo quotidie statutas preces recitaverint, idest semel *Pater* et *Ave*, addita invocatione: *Sancte Francisce Xaveri, ora pro nobis.*

b) Sodales vero ceterorum Ordinum vel Congregationum, ut iisdem favoribus frui possint, et ipsi dictas preces recitare tenebuntur, et insuper domus religiosa, in qua degunt, aliquam eleemosynam Pontificio Operi quotannis conferre debebit pro Dei amore atque animarum.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 1 Februarii 1928.

L. ✠ S.

Ioseph Nogara, *Secretarius Generalis.*

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Nuove risoluzioni in materia matrimoniale [*A. A. S.*, XX, 120].

I. – *De forma celebrationis matrimonii. D.* An canon 1098 ita intelligendus sit ut referatur tantum ad physicam parochi vel Ordinarii loci absentiam.

R. Affirmative.

II. – *De matrimoniis mixtis illicitis. D.* An canone 1102 § 1 revocata sit facultas, alicubi a S. Sede concessa, passive assistendi matrimoniis mixtis illicitis.

R. Affirmative.

ANNOTAZIONE

La prima risposta non fa che confermare di fronte al can. 1098, quanto già era stato autenticamente definito e disposto dalla S. Congregazione dei Sacramenti in data 31 gennaio 1916 (M. E., XXXVIII, 93) di fronte all'art. VIII del decreto *Ne temere*, che – sostanzialmente – ritorna nel can. 1098. Perciò il commento è già dato nelle Annotazioni inserite a p. 94 ss. del *Monitore* 1916.

Il can. 1102 vuole che anche nei matrimoni misti si « chiegga e riceva » dal sacerdote assistente al matrimonio il consenso degli sposi (can. 1095 § *b*) com'era già stabilito nel decreto «*Ne temere*». Appunto perciò, in vista del *Ne temere*, già la S. C. del S. Officio, 5 agosto 1916, aveva stabilito che la tolleranza della assistenza passiva ai matrimoni misti restava soltanto in quelle regioni ove il *Ne temere* non si applicava ancora. (Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XVIII, p. 383). Poichè col Codice il diritto del *Ne temere* è stabilito ovunque (can. 1099) è chiaro il disposto di questa risoluzione.

STUDI

Le nuove risposte della Commissione interprete del Codice.

(Continuazione v. p. 75).

Circa la subdelegazione nell'assistenza ai matrimoni.

La quarta risposta della Commissione interprete, pubblicata in data 28 dicembre 1927, taglia corto recisamente alla ormai storica questione circa la facoltà di suddelegare nell'assistenza ai matrimoni, e la decide questa volta in senso affermativo. È la prima volta che abbiamo in proposito una norma precisa, la quale anche getta molta luce su l' interpretazione del can. 199.

Abbiamo detto *storica* questione: poichè la medesima incertezza vigeva anche prima del Codice: il Card. Gasparri, nel suo classico *Tractatus de matrimonio*, II, n. 914 così la riassumeva :« Delegatus ad assistendum matrimoniis in genere iuxta *nonnullos* potest dare licentiam assistendi uni vel alteri matrimonio, quia est delegatus ad universalitatem causarum; iuxta *alios* vero non potest, quia commissum ei fuit nudum ministerium, quae ratio *gravissima* est. Hac stante controversia, si agitur de matrimonio iam inito, stetur pro matrimonii valore, *donec S. Sedes aliud decreverit*, si autem de matrimonio ineundo, non celebretur cum hac subdelegatione ». Certo questo stato di incertezza su una cosa tanto importante, per la pratica come per la dottrina, non piaceva a molti, specie ai Vescovi: tra i progetti presentati al Concilio Vaticano v'era già uno schema che proponeva si sancisse li'struzione approvata dai Vescovi Austriaci in una conferenza del 1856, che al § 48 dichiarava espressamente: « Qui licentiam matrimonio assistendi (generaliter) accepit, eam pro singuli casibus alii sacerdoti concedere potest: qui licentiam istam pro singulo casu accepit, iure subdelegandi caret, nisi expresse ipsi collatum sit » (Coll. Lacen, V, 1293). È interessante notare come con la presente risposta la Commissione abbia finalmente adottata in sostanza la medesima norma.

Pubblicato il Codice la incertezza rimase intera. Infatti il Codice non offriva al can. 199 che la sanzione d'un principio generale già noto prima, che pertanto non bastava a vincere l'obbiezione *gravissima* fatta per lo innanzi (così qualificata dallo stesso Card. Gasparri), trattarsi nel caso di un « nudum ministerium », affidato alla « qualitas » di parroco o ordinario come teste autorizzabile, e non di giurisdizione. Parecchi autori trasandando affatto questa difficoltà, affermarono senz'altro la facoltà di subdelegare con un semplice richiamo al can. 199: così fra i più noti il Prummer, *Manuale iur. can.*, 1922, n. 165 not.; il Vidal nel rifacimento del Wernz, *Jus canonicum*, V (1925), n. 538, 5 not. 41 affermando recisamente: « *Non est cur dubitetur* Ordinarium aut parochum posse sacerdotem determinatum delegare cum facultate subdelegandi », mentre a dubitare poteva addursi la medesima ragione che al n. 89 ove tratta degli sponsali, gli aveva fatto dire proprio

il contrario: « Hi omnes (Ordinarius et parochus) sunt *testes auctorizabiles*, sed hoc munus delegare non possunt ». Tanto meno poteva convincere la disinvoltura con cui p. es. l'Arregui *Summ. theol. mor.* (1920), n. 793, riproduceva interpolato in questo senso il can. 1095 § 2: « *Sacerdos delegatus*, parochus et loci Ordinarius possunt quoque licentiam dare alicui sacerdoti, ut matrimonio valide assistat, et *quidem etiam cum facultate subdelegandi* », senza riflettere che quell'addizione « sacerdos delegatus potest subdelegare » nel caso era manifestamente contraria allo stesso can. 199 § 3, e anche secondo l'antico diritto, (Sanchez, *De matr.*, III Dist. 31, n. 9 e 17) insostenibile. Anche la prassi inclinava a questa sentenza affermativa, e difatti già le istruzioni di parecchi Ordinari, specie tedeschi (Cfr. Archiv. für kath. Kirchenrecht, 1921, p. 89; 1922, p. 107) sancivano di nuovo che: « i vicecurati delegati « ad universalitatem matrimoniorum » giusta il can. 199 § 3 e il can. 1096 § 1, possono a lor volta subdelegare un determinato sacerdote per un determinato matrimonio ».

Noi, a p. 341 del 1922, e a p. 53 del 194 richiamavamo semplicemente la attenzione degli interpreti su quella *gravissima* difficoltà, così ben rilevata dal Card. Gasparri, che cioè la assistenza al matrimonio non è una *potestas*, ma un *nudum ministerium*, che, secondo il diritto fin quì in vigore, non più subdelegarsi; e aggiungevamo che anche il can. 1095 § 2, non menziona se non l'Ordinario e il parroco, come quelli che possono dar licenza ad assistere al matrimonio, senza punto ricordare, come interpola l'Arregui, il *sacerdos delegatus* ». Anche al P. Vermeersch, nella sua Morale, III (1923) n. 795, 3, la difficoltà sembrò insormontabile, se scrive: « Ordinarius aut parochus delegans facultatem subdelegandi *tuto* concedere nequit, *nisi* indicet sacerdotem quem delegatus impeditus sibi *substituere* permittitur, et determinet matrimonium pro quo valeat subdelegatio ». Con che, evidentemente, si cancella in realtà la subdelegazione, e vi si sostituisce una semplice delegazione in secondo grado: è infatti il parroco o l'ordinario, che *delega* Tizio, e nel caso che Tizio sia impedito, Sempronio. La subdelegazione invece si avrebbe solo se si delegasse Tizio con facoltà di subdelegare *chi Tizio creda* per quel matrimonio.

La Commissione interprete del Codice fu già chiamata a risolvere la questione, col dubbio proposto e pubblicato in data 20 maggio 1923: « Utrum vicarius cooperator, de quo in can. 476, *inscio parocho* possit licentiam assistendi matrimonio dare sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum ». La risposta pubblicata fu del tutto evasiva: « Provisum in can. 476 § 9 », e deluse quanti invece apsettavano un « Provirum in can. 199 § 3 » onde molti la interpretarono, e non a torto, per un velato *Negative*. Infatti nel canone 476 § 9 non si parla affatto di facoltà di subdelegare, quindi la risposta doveva intendersi: « *Affirmative*, se l'Ordinario può dare e effettivamente dà la facoltà di subdelegare: *negative* se non può ». Pertanto, o la questione era tuttora indecisa, o, se bastava, secondo la Commissione, a deciderla, il confronto del can. 476 § 9, con i canoni controversi, 1095, 1096, 129, doveva intendersi decisa in senso negativo. Giusta una comunicazione ufficiosa della S. C. dei Sacramenti, riferita nel Foglio diocesano di Trento, 1924, n. 2, anche dopo quella risposta, rimaneva incerto se il vice-parroco poteva subdele-

gare o no; in pratica doveva almeno dal parroco o Ordinario designarsi il *nome* del sacerdote da subdelegare oltre, s'intende quello degli sposi: come appunto indicava il Vermeersch nel tratto citato: e con ciò sembrava esclusa la facoltà d'una vera subdelegazione.

Il P. Bremer S. I. nella *Theologische Quartalschrift*, fasc. IV, 1925; p. 296 sg. esponeva magistralmente le ragioni dottrinali che confortavano questa esclusione. Anzitutto, egli osserva, il can. 199, qualunque sia la sua portata, contiene una norma generale, mentre riguardo all'assistenza al matrimonio provvedono canoni specifici, con norme ristrette appunto a quell'uopo. Ora l'insieme di queste norme conduce chiaramente a escludere la facoltà di subdelegare. Esse sono: 1° il can. 1094 secondo il quale *tantum* possono assistere validamente al matrimonio *a*) parochus; *b*) Ordinarius loci, *c*) seu delegatus ab alterutro. Dov'è il *subdelegatus*? giuridicamente, secondo il can. 1094 che è *tassativo*, « tantum », il subdelegatus non esiste affatto. 2° Il can. 1095 § 2 dice chiaramente che possono *delegare* soltanto « Ordinarius loci et parochus » il *delegatus ab alterutro*, pur ricordato nel can. 1094, non ha dunque facoltà di delegare a sua volta: può soltanto assistere, non delegare.

Ma ragioniamo anche nella contraria ipotesi, che cioè i can. 1094 e 1005 debbano integrarsi col can. 199: è già curiosa questa ipotesi: poichè se vale per l'assistenza al matrimonio il can. 199 per intiero, i due can. 1094 e 1095 sono perfettamente superflui: infatti la facoltà di delegare è evidentemente connessa con la potestas ordinaria che hanno, per definizione, il parroco e l'Ordinario, e non si capisce il solenne enunciato del can. 1094 e 1095, con la tassativa designazione *tantum*, se già provvede in tutto e per tutto il can. 199, il quale senz'altro elimina quel « tantum ». Ma ragioniamo pure in questa ipotesi: consideriamo il can. 199 di per sè, in relazione all'assistenza al matrimonio. Il can. 199 tratta di *giurisdizione*: « *qui iurisdictionis* potestatem » cioè, fino a contraria dichiarazione, della iurisdictio di cui al can. 18, in proprio senso: ma l'assistenza al matrimonio non è che il prestarsi come teste ufficiale: « *coram* parocho... » e, come hanno anche meglio mostrato le recenti indagini, si è sempre, fin dal Concilio Tridentino, espressamente escluso ogni concetto di giurisdizione nell'assistenza al matrimonio. Nella formolazione del celebre capo *Tametsi*, su la forma sostanziale del matrimonio fu recisamente scartata proprio per questo la proposta dei vescovi francesi, che insistevano si ponesse « huic mysterio praefuerit » invece di « contractui *interfuerit* » e « praeside parocho » invece di « praesente parocho » (Ehses, *Conc. Trident.*, IX, 1924, p. 650 »). E il Card. Pallavicino, *Istoria del Conc. di Trento*, XXII, c. 8 n. 17, espressamente dichiara il perchè: « perchè quelle frasi assai più indicavano che la semplice *presenza* di un testimone, cioè suggerivano anche volontà e *autorità*, pertanto i Padri le respinsero; poichè essi non vollero che il parroco cooperasse in altra maniera alla validità del matrimonio, che con lavoro dell'occhio e dell'orecchio soltanto », in che non è certo idea di giurisdizione. Pertanto se il can. 199 deve applicarsi anche alla semplice *assistenza* al matrimonio, come teste autorizzabile, bisogna dirlo espressamente: il che fin qui non era avvenuto, nè entro nè fuori il Codice.

A conferma di ciò può addursi quello che è indiscutibile, non valere alcuna delegazione in materia di *sponsali*: e ciò espressamente fu dichiarato appunto

per la ragione che l'ufficio di teste autorizzabile non è oggetto di delegazione: interrogata infatti la S. Congregazione del Concilio se l'Ordinario del luogo o il parroco potesse delegare per l'assistenza agli sponsali, fu risposto: «Negative» (30 marzo 1908, ad VI). Su tale dubbio il P. Vidal nel suo *voto*, pubblicato in Acta S. Sed. XLI, p. 283, così si esprimeva: «Dubium propositum aequivalet huic: Potestne parochus delegatione *alium* constituere *testem privilegiatum*: cuius sola subscriptio sufficiat ad publicam et authenticam fidem faciendi de valore instrumenti a nupturientibus confecti? ». Cui quaestioni videtur *ex natura rei* responsum dandum esse negativum. Delegatione enim *iurisdictio* communicatur, non *qualitas* parochi, nec consequenter munus testis auctorizabilis, huic qualitati ex dispositione iuris cohaerens » « prout notarius civilis, qui actum civilem recipere debet, alios in suum locum substituere non potest ». Il che perfettamente quadra se si riferisce all'assistenza al matrimonio, ch'è precisamente un munus testis auctorizabilis.

Inoltre, come ha ben rilevato il Kiselstein nella preclara rivista *Ephemerides theologicae Lovanienses*, 1924, p. 194 ss., anche ammesso che il can. 199 si applichi alla materia, mancherebbe a soddisfarne i requisiti nel *vicario cooperatore* o vice–parroco, la qualità di delegato *ad universitatem negotiorum*. Infatti, giusta il can. 1096 § 1, il vice–parroco può avere, al massimo, una delegazione generale per *assistere* a tutti i matrimonii; ma l'*assistenza* non è l'*universitas negotiornm* riguardo ai matrimonii: c'è infatti l'esame degli sposi, il provvedere alle dispense necessarie, alle proclamazioni, etc., cose tutte, che, generalmente, il parroco riserva a sè e non lascia compiere al vice–parroco. Così anche il card. Gaspasri, l. c., riconosceva che *senza alcun dubbio* possono subdelegare i *premiers vicaires*, o *grands vicaires* delle parrocchie di Parigi, che sono proprio delegati a *tutta la materia* matrimoniale: mentre non è così dei nostri vice–parroci.

Queste difficoltà *dottrinali* sono davvero gravissime e forse insormontabili in teoria; ma *in pratica* si superano con la stessa facilità con cui può dimostrarsi la possibilità del moto a chi lo neghi. Sia un *nudum ministerium*, o altro, la facoltà di assistere al matrimonio si esplica in pratica in maniera tale che non v'è proprio non solo nessuna impossibilità, ma nessuna difficoltà e nessun inconveniente a farlo oggetto di subdelegazione: e anzi in molti casi, l'esperienza insegna che tale esercizio di subdelega è non solo utile, ma necessario a prevenire seri inconvenienti. Il parroco sa. per esempio, che il giorno tale deve celebrarsi un matrimonio: ma una ragione qualunque lo costringe ad assentarsi, e si assenta con tutta tranquilllità poichè v'è il vice-parroco che ha proprio la delegazione generale ad assistere (c. 1096): ora nella notte precedente al matrimonio un impreveduto accidente, poniamo, com'è più frequente, di salute, mette il povero vice-parroco nell'impossibilità assoluta di levarsi la mattina, e quindi di assistere al matrimonio. Gli sposi vengono, e magari di lontano, e si aspettano di trovare tutto in ordine: come si fa a mandarli via, senza sconcerto temporale e spirituale, mentre è tanto facile al vice-parroco far venire da lui, per esempio il cappellano che celebrerà la Messa pro *sponsis* e dargli la facoltà di assistere a quel matrimonio? Si dirà che è impossibile, perchè si tratta di un *nudum ministerium*? Preferire tanto sconcerto per amore di una definizione giuridica, mentre il fine della legge si

ottiene in pratica ugualmente? Ecco un altro punto in cui la teoria è necessa riamente soverchiata dalla prassi: non scholae sed vitae..; sacramenta propter homines... Il legislatore è un *pratico*, più che un teoretico: e nello interpretare il Codice, ha ben dato più di una volta saggio di questa sua tendenza, tanto da rimettere in onore, pei casi... disperati, cui altra norma giuridica non occorre, quella *delegatio a iure*, che la dottrina riteneva ormai per una forma sorpassata e antinomica.

Molto più che, nel caso, la dimostrazione procede fino a quel *qui nimis probat*... Infatti, secondo i principi posti, *ex natura rei* per dirla col Vidal, nella assistenza al matrimonio dovrebbe escludersi non solo la subdelegazione, ma anche la *delegazione*: sicchè il medesimo P. Vidal, all'argomento addotto per escluderla negli sponsali, subito aggiunge: « Quodsi parochis illa facultas (alium sibi substituendi) pro assistentia *matrimoniis* competit, illa non ex natura rei, sed ex *positiva* iuris dispositione est derivanda ». Se dunque può rimediarsi con una *positiva iuris dispositio* a tutti i gravi incomodi che farebbe incontrare la negazione della facoltà di *subdelegare*, « ex natura rei », non è a meravigliarsi che la Commissione interprete, autorizzata a darla l'abbia ormai data espressamente, anche fuori delle linee del Codice. C'è invece da ringraziarla. Nè è neccssario, del resto, porre qui in stridente contrasto la teoria e la prassi: basta solo osservaie come, dal Concilio di Trento in poi, la facoltà di assistere al matrimonio è praticamente assimilata a un atto di giurisdizione: e il Codice parla infatti di *delegazione* nel c. 1094, e dice *delegatio* quella che definisce *licentia ad adsistendnm* (c. 1096): nè v' è alcun obbligo di limitare alla stretta *iurisdictio* il vocabolo « *Potestas* delegata » di cui al can. 199 § 3.

Il legislatore si è praticamente occupato del solo inconveniente da temersi, che cioè la persona da delegarsi fosse indeterminata, in guisa da venire scelta ad arbitrio di chiunque, sacerdote o laico, anche delle parti: perciò espressamente ha richiesto che il sacerdote da suddelegarsi, fosse veramente tale, cioè determinato dal *suddelegante:* se è invece determinato dal *delegante* medesimo, certo è tanto meglio, ma in ciò come notavamo fin da principio, non poteva nè può cadere dubbio alcuno: non si tratterebbe di suddelegare, ma di delegazione in sostituzione, o in secondo grado. Sarebbe quindi affatto inutile la presente risposta se si volesse intendere in questo senso. Invece per essa si dà proprio al vice–parroco, che ottenne la delegazione generale, e anche al *sacerdos delegatus* a norma del can. 1096, la possibilità di veramente *subdelegare*, cioè di dare a un sacerdote determinato da loro, dal vice-parroco e dal sacerdos delegatus, la facoltà di assistere a un determinato matrimonio ovviando così a tutti gli inconvenienti che un impedimento impreveduto da parte loro, vieti di assistere personalmente. È insomma una applicazione del *facere per alium*.

Come ben notava il Wernz, la facoltà di subdelegare è ben distinta dalla delegatio indeterminatae personae è piuttosto una delegatio *complurium*, per cui il primo delegante ha in vista oltre il primo delegato, anche quegli che in caso di impedimento il *delegato* subdelegherà a sua volta. Quindi, in certo modo, la scelta autorizzabile a testimone del matrimonio, risale almeno implicitamente allo stesso primo delegante.

Rimane per altro, a nostro parere, anche dopo questa dichiarazione la incapacità di delegare (tanto meno di subdelegare) in caso di *sponsali*: essendo ben chiaro che l'inconveniente di non celebrarli in un determinato giorno non è punto considerevole agli occhi del legislatore.

QUESTIONI

Circa la comunicazione dei privilegi tra i Regolari.

Dopo la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico è sorta una quistione assai elegante intorno alla esistenza o meno tra i Regolari dei privilegi acquistati in passato per comunicazione sia in forma accessoria come egualmente principale. Il canone del Codice che ha dato origine a questa discussione è il 613 posto in relazione col Can. 4.

Il Can. 613 dice: « Quaelibet religio iis tantum privilegiis gaudet quae vel hoc in Codice continentur, vel a Sede apostolica directe eidem concessa fuerint, eclusa in posterum qualibet communicatione ».

Il Can. 4 dice: « Jura aliis quaesita, itemque privilegia atque indulta quae ab apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive moralibus concessa, in usu adhuc sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur ».

Prima di svolgere il senso dei due canoni, è opportuno per saperci intendere, premettere quelle nozioni che spieghino i termini usati dal legislatore e che fanno al caso nostro.

Che cosa è il privilegio?

Esso suol definirsi dai canonisti: « una legge privata concedente uno speciale favore contro od oltre il diritto comune ». Si dice una legge non rispetto al privilegiato, ma agli altri che sono tenuti a rispettare nel privilegiato lo speciale favore, a non impedirlo di farne uso secondo i limiti concessi dal Superiore. Si dice *legge privata*, perchè il favore concesso da questa legge è o contro od oltre il dritto comune, cioè il favore ridonda a bene del privilegiato, sia persona fisica, sia morale.

Si dice *contro* il dritto comune, se il favore è una deroga a qualche legge comune come p. es. l'esenzione dalla giurisdizione ordinaria concessa ad una classe di persone. Si dice *oltre* il dritto comune se il favore non costituisce una deroga al dritto comune, ma è un semplice beneficio concesso al privilegiato p. es. la facoltà di dispensare dai voti, ecc. ecc.

Il privilegio, definito come sopra, è vario secondo i varii aspetti, sotto i quali si considera. Infatti è: *personale*, se il beneficio è immediatamente concesso alla persona; *reale*, se il beneficio è immediatamente concesso ad un luogo, ad una cosa, ad un ufficio, ad una dignità e mediatamente alla persona che sta in questo luogo o che occupa quell'ufficio o quella dignità, *comune*, se il beneficio ha di mira principalmente il bene della comunità, alla quale è concesso; *privato*, al contrario; *di favore*, se il privilegio ridonda

al bene del privilegiato senza incomodo degli altri; *odioso*, al contrario; *grazioso*, se il beneficio è concesso dal legislatore senza tenere in considerazione i meriti del privilegiato, ma di sua spontanea volontà; *remunerativo*, al contrario; *diretto*, se concesso allo stesso privilegiato immediatamente; *ad instar*, se concesso prima ad uno e poi esteso agli altri.

Assoluto se concesso senza limite o condizione; *condizionato*, al contrario, *perpetuo*, se concesso senza limite di tempo; *temporaneo*, al contrario; *scritto*, se consta da un documento o atto; non scritto, se dato a voce; *di moto proprio*, se il legislatore concede il privilegio spontaneamente; *d'istanza*, se dietro supplica; *affermativo*, se l'oggetto del privilegio consiste in una azione da emettere o da esercitare p. es., assolvere, disporre; *negativo* se consiste nel non fare una cosa o un'obbligazione p. es., non digiunare, non pagare un tributo.

Come si acquistano i privilegi?

Ce lo dice il Can. 63 del Codice di D. C. « Privilegia acquiri possunt non solum per directam concessionem competentis auctoritatis et per communicationem, sed etiam per legitimam consuetudinem aut praescriptionem ».

Dunque i modi di acquistare i privilegi sono:

1. La *concessione del superiore.*

La *concessione* diretta del Superiore si può fare in due modi o per scritto o a voce.

Per il foro esterno è necessario il documento di prova, cioè o un atto scritto o la testimonianza di un ufficiale di curia del Superiore concedente.

Per il foro interno basta che il Superiore abbia concesso anche a voce il privilegio.

2. La *comunicazione*, che avviene quando il Superiore concede il privilegio ad una persona o fisica o morale e lo stesso privilegio si estende ad altra persona o fisica o morale.

La comunicazione si può avere in due modi o *relativamente*, *ad instar*, *indirettamente*, *accessoriamente* o assolutamente, *pariformiter*, egualmente principale.

Il primo modo si ha quando il Superiore concede un privilegio ad una persona fisica o morale e lo stesso privilegio da questa persona si estende ad altri, i quali hanno una certa relazione o connessione con quella.

Il secondo modo si ha quando il privilegio si estende ad alcuni come si è detto, ma talmente come se fosse concesso loro dal Superiore *direttamente* e *specificatamente*. Per citare un esempio: Nella Bolla di Gregorio XV, con la quale si comunicano i privilegi dei Regolari ai religiosi delle Scuole Pie si legge: « pari modo non solum ad eorum instar, sed *pariformiter* et *aeque principaliter*, non secus ac si illis *nominatim* et *in specie* concessa fuissent ».

3. La consuetudine legittima immemorabile o di quaranta anni, cioè l'uso per un lungo lasso di tempo di un privilegio o dritto *contra vel praeter ius*, introdotto e continuato *da una comunità*, coll'approvazione implicita del Superiore.

4. La prescrizione di cento anni contro la Sede apostolica e di trenta anni contro qualsiasi *altra persona* ecclesiastica.

La prescrizione produce il suo effetto nell'interesse di una persona *fisica* e non morale. La consuetudine nell'interesse di una persona morale.

Con questi due modi legittimi di acquistare un privilegio si direbbe più propriamente che la consuetudine e la prescrizione, sotto certe date condizioni giungono ad avere la natura di privilegio e non che il privilegio (*contra vel praeter ins*) si acquista per consuetudine o prescrizione.

Premesse queste nozioni torniamo ai can. 613 e 4 del C. di D. C., citati da noi in principio e domandiamo: Esiste ancora la comunicazione almeno *aeque* principale dei privilegi tra i regolari come avveniva prima del Codice di Diritto Canonico?

Il Can. 4 ci dice che i privilegi concessi dalla S. Sede alle persone fisiche o morali, ed in uso sino alla pubblicazione del Codice sono ancora in vigore, tranne quelli che espressamente sono revocati d'altri canoni dello stesso Codice.

Dunque secondo questo Canone, i privilegi avuti nel passato, acquistati con i modi sopra descritti, ch'erano titoli legittimi, tra i quali la comunicazione, sono ancora in vigore. La revocazione espressa è l'unico mezzo per distruggere un privilegio acquistato legittimamente come si è detto sopra.

Il Can. 613, § 1, ci dice che qualunque religione godrà dalla pubblicazione del Codice di Dritto Canonico, soltanto quei privilegi che o si contengono nel Codice stesso o dalla Sede apostolica saranno direttamente concessi ad essa religione: esclusa in avvenire qualunque comunicazione di privilegi. Questa ultima espressione dà appiglio ad un dubbio essendo ambigua e molto generale. Ed è proprio questo dubbio che mette i due canoni l'un contro l'altro. Ed infatti questa esclusione di comunicazione di privilegi *in posterum*, abbraccia anche il passato?

Cioè con tale espressione sono aboliti i privilegi che ottennero i Regolari per comunicazione almeno *aeque* principale sino alla pubblicazione del Codice? Se ammettiamo l'ipotesi affermativa, ci sarebbe una contradizione col Can. 4 sopra spiegato.

Come però suona l'espressione del Can. 613, § 1 « esclusa in posterum qualibet communicatione » parrebbe che fossero aboliti tutti i privilegi passati e futuri, acquistati o d'acquistarsi con la comunicazione almeno *aeque* principale.

Il Legislatore ad evitare qualsiasi ambiguità avrebbe dovuto dire: « exclusa qualibet communicatione in posterum » dei *nnovi* privilegi, restando in vigore quei privilegi fin ora ottenuti dai Regolari per la stessa comunicazione. Allora sarebbe stato agevole arguire che pur riconoscendo i privilegi passati, era sua volontà di escludere la comunicazione soltanto dei privilegi futuri. Nè in tal modo si sarebbe rilevata l'apparente contradizione tra i due canoni 4 e 613.

Ma qui ci domandiamo: Esiste realmente questa contradizione?

Rispondiamo di no. Ma ciò non può provarsi dalla semplice espressione del Can. 613 « exclusa in posterum qualibet communicatione » che si può intendere in doppio senso. Dobbiamo perciò ricorrere ai principî riflessi e generali ed alle ragioni di congruenza per constatare se realmente il Legisla-

tore si sia contradetto intendendo nel Can. 613, § 1 abolire anche i privilegi acquistati dai Regolari in passato.

E ciò diciamo contro l'opinione di parecchi moderni canonisti come il P. Blat, il Biederlack ecc., i quali trovano in quella espressione del Can. 613, § 1, la ragione sufficiente per sostenere il contrario.

Ed in vero. È risaputo da tutti che la legge non è retroattiva e provvede sempre al bene futuro della comunità.

In questa materia poi si tratta di cose odiose; si tratta di spogliare la gran massa di Regolari di tanti privilegi acquistati legittimamente ed è noto il principio giuridico « odia sunt restringenda » e che nelle cose odiose si dà luogo alla interpretazione restrittiva. Pensare quindi che il Legislatore con una semplice espressione, poco chiara relativamente al senso ed alla portata che le si vuol dare, abbia voluto togliere tanti privilegi, è inammissibile.

Tenendo conto perciò della mente generale del Legislatore, sarebbe stata necessaria una espressa revocazione, la quale non si legge nel Can. 613.

Inoltre è ancora risaputo in dritto il principio consacrato nel Can. 6, n. 4 del Codice, che « in dubio (fundato) num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri *iure* non est recedendum ».

Quindi sino a che il Legislatore non abbia manifestato chiaramente la sua volontà, ancora rimangono in vigore i privilegi che i regolari hanno acquistato prima del Codice per comunicazione.

Per queste ragioni, le quali, se non fanno certezza morale, almeno sono probabilissime stante la probabilità iuris, si può seguire *in pratica* con certezza la parte favorevole alla conservazione di quelli privilegi avuti per comunicazione almeno *aeque* principale. E nella Curia Romana, per quanto sappiamo, questa sentenza della non soppressione è ricevuta e seguita.

Mgr. C. Parisi.

QUESITI MINORI

16. — Alcuni Vescovi proibiscono severamente i *sottoquadri*, altri invece li permettono. C'è nessuna disposizione in proposito ?

R. Non vi sono disposizioni di ordine generale. Anche il Pontefice Benedetto XIV come facemmo rilevare altra volta, ha espressioni di tolleranza. S'intende che, giusta le Rubriche del Messale e il Cerimoniale dei Vescovi, l'altare ha la sua completa fornitura fra tovaglie, candelieri, croce (fiori e statue intercalari) e cartegloria; dunque, a rigore, l'altare non ha posto per un quadro che forse anche altererebbe la serietà e l'estetica. I quadri vanno alle pareti. Anche la S. Congr. dei Riti li ammette come *ripiego*. Si confronti il decreto n. 2752, VII, circa la conservazione di immagini su altari, ai quali si permise di sostituirne altre: « ...in iisdem altaribus collocetur in ovali figura (certo, i rettangolari rompono maggiormente l'estetica) super gradus candelabrorum etiam imago illius Sancti, sub cuius titulo constat altare

fuisse consecratum ». Del resto i Vescovi sono giudici circa la opportunità e il modo di tali sovrapposizioni.

17. — Sarebbe sufficiente come prova di battesimo di un trovatello, la nota trascritta sul registro del Brefotrofio che afferma di essere stato battezzato *al paese di nascita*, mentre nei registri di quella parrocchia non risulta e d'altra parte non si può avere la testimonianza della persona incaricata di portarlo al Brefotrofio, perchè già morta?

R. Non *sempre* è sufficiente la stessa dichiarazione, nel registro, che il trovatello è stato battezzato al Brefotrofio stesso, se non vi sono altre indicazioni (p. es. data al battesimo, nome della persona che battezzò, o di testimoni): molto meno nel caso, in cui solo si asserisce genericamente un battesimo fatto altrove, e che non si può controllare. Quindi nel caso vale il prescritto del can. 732 § 2.

BREVI RISPOSTE

21. — Per acquistare l'indulgenza plenaria annessa alla preghiera a Gesù Cristo Re universale, per cui si richiedono le consuete condizioni, e quindi la S. Comunione, *non* è prescritto che la si reciti dopo la Comunione stessa, a guisa dl quella a Gesù Crocifisso: « Eccomi, o mio amato e buon Gesù »; ma si può liberamente recitare, sia prima che dopo, anche trascorse ore e ore.

22. — Un Diacono (non ancora ordinato sacerdote) che fa l'esposizione solenne del Ss.mo, non deve farsi scrupolo, quando la necessità lo costringa, p. es. se l'Ostia non è posta bene nella lunetta, e quindi non entri nell'ostensorio, di toccare le sacre Specie per rimediarvi. Non deve arguirsi *a pari* dal can. 845 § 2, circa l'amministrare la Sacra Comunione, ove del resto è detto che la licenza «in casu necessitatis», legittimamente si presume. Ognun vede nel caso proposto quali inconvenienti addurrebbe il sospendere la cerimonia per chiamare altri a rimediare.

23.— Circa gli *Oremus* da dirsi dopo le Litanie, anche innanzi la Benedizione col Venerabile, vi è una certa libertà (le Indulgenze *non afficiunt* tali orazioni) «iuxta opportunitatem » e sempre in dipendenza dall' Ordinario (Rit. Rom., tit. X, c. III). Per le Collette imperate nello stessa Benedizione, non è necessario – sebbene altri lo asseriscono – seguire strettamente quanto si prescrive per la Messa. Essendo *imperate*, si stia alla disposizione che darà l'Ordinario; a meno che non vi sia in proposito una « probata consuetudo », che rispecchia anch'essa la volontà dei Superiori.

24. — I Sacerdoti che impongono le mani ai neo–presbiteri, debbono, regolarmente, indossare la stola del colore stesso dei paramenti del Vescovo.

25. — Non vi è l'obbligo di recitare l'Ufficio dei Morti nei funerali, se non per contingenze speciali, p. es. per fondazione accettata, stipendio ricevuto, consuetudine *giuridica*, ecc.

26. — Il can. 929 dà il criterio per determinare se in un oratorio possano lucrarsi le indulgenze che richiedano la visita, quando la Chiesa da visitarsi non sia determinata: cioè « in quo obligationi audiendi Sacrum *iure* satisfacere possunt ». Ora ciò vale anche, a norma del can. 1249, per *ogni* oratorio *semipublico*, ma solo per coloro che hanno *diritto* di frequentarlo (cfr. can. 1188 § 2, 2°).

27. — L'indulto di Messa in Oratorio privato concesso dalla S. Sede, a norma del can. 50 (« adversantur legi in commodum privatorum »), *strictam recipit interpretationem*. Quindi per ogni *estensione* oltre i limiti dell'indulto (se p. es. questo ha « in tua dumtaxat praesentia », in assenza, anche precaria, dell'indultario; se altre persone, oltre le designate nel rescritto, volessero adempirvi il precetto; per celebrare più d'*una* Messa) o a luoghi non espressi con esso, bisogna ricorrere alla S. Sede: il Vescovo può soltanto intervenire nei limiti del can. 1194. E poi assurdo confondere l'indulto di oratorio privato con quello di altare portatile can. (822 § 2).

28. — Il can. 1236 s., assegna il diritto alla *portio canonica*, ove questa si percepisce in effetto: non obbliga certo a pagarla, dove non si percepisce nè di diritto, nè per fatto anche ingiusto degli eredi.

29. — Ripetiamo che il parroco non ha facoltà di permettere una processione *extra saepta* senza intervenirvi: il permesso di farla senza intervento del parroco può darla solo l'Ordinario, che stabilirà *se* e quanto debbasi per ciò al Parroco.

30. — Per i casi di *necessità* che scusano dal tassativo divieto del can. 813 § 1, valgono le regole generali che dànno tutti i moralisti quando parlano delle « causae excusantes a lege quae sub gravi urget ».

31. — Il dovere così fortemente inculcato al can. 468 § 1, grava *personalmente* il parroco: quindi anche quando questi ha creduto di provvedere incaricando altri, *se sa* che *in fatto* quest'altro non compia efficacemente l'incarico, è strettamente tenuto a fare *quantum in se est* per l'assistenza dei moribondi. Trattasi infatti di grave necessità spirituale del prossimo, cui anche i sacerdoti *estranei* sono gravemente tenuti *ex caritate:* il parroco doppiamente *ex iustitia*.

32. — La congrua parrocchiale ha carattere alimentare: morendo il parroco solo gli eredi possono ripetere dal Governo (e non è facile ottenerli) gli arretrati, il vicario curato può solo far valere, presso l'Economato il suo diritto su la parte assegnatagli in bilancio tra le *passività*, ma solo fino alla nomina del vicario economo o decorrenza dello assegno fatto a questi.

33. — Il vescovo può ben concedere *ad triennum* la facoltà di leggere i libri proibiti, se tanto gli è stato dato col rescritto delle facoltà quinquennali, anche se queste scadano il giorno dopo.

34. — La nomina dei *Consultori diocesani* (can. 423) è fatta « salvis peculiaribus Apostolicae Sedis praescriptis »: quindi dipende dai singoli casi, cioè dalle ordinazioni date in proposito dalla S. Sede nelle singole diocesi, se possano o no, eleggersi a tale *ufficio* i religiosi. Il can. 423 in linea generale non vi si oppone, richiedendo solo che siano *sacerdotes*.

35. — Gli oratori delle Figlie di Carità sono soggetti all'Ordinario locale, sebbene i Signori della Missione abbiano la direzione spirituale e il diritto di visita circa le Figlie d. C. Detto Oratorio, quando la chiesa del manicomio o ospedale cui sono addette le Figlie d. C., sia chiusa al culto può fungere da oratorio del pio luogo. e in tal caso va retto col diritto degli Oratori semipubblici eretti negli ospedali, potendovi chiunque soddisfarvi il precetto (can. 1249), e officiarvi il Cappellano curato, che, in assenza di altro, può fungere del pari da Cappellano delle suore.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

1° *Leggi e decreti.*

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunzie delle nascite. (Legge 2 marzo 1928, n. 383). – 1. Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi, di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

È vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è dichiarato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

2. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite a norma dell'art. 404 del Codice Civile.

3. Gli atti di nascita che saranno redatti in difformità dell'art. 1 sono rettificati di ufficio, ad istanza del pubblico ministero, col procedimento degli articoli 845 e 456 del Codice di procedura civile, sentite o chiamate in ogni caso le parti interessate, e tenendo conto, in quanto è possibile, del loro desiderio per la scelta del nuovo nome.

Sono pure rettificati di ufficio a norma del comma precedente gli atti di nascita di persone tuttora viventi, anche se redatti antecedentemente alla presente legge, quando contengano nomi che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso.

4. Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni per disciplinare il rilascio delle copie degli atti dello stato civile e la compilazione di certificati ad essi relativi, anche in deroga alle leggi vigenti.

Circa la tassa sul patrimonio per fabbricerie e capitoli cattedrali. (Comm. Imp. Dir. 29 Luglio 1926; Cattedrale Pesaro c. Finanze).

Le Fabbricerie, i Capitoli cattedrali ed altri enti simili che abbiano per iscopo l'amministrazione del patrimonio di una chiesa per il mantenimento di essa e per le spese di culto non hano il carattere di istituti aventi una permanente missione di elevato ed eccezionale interesse sociale, e quindi non possono sotto tale aspetto ritenersi esentati dalla tassa sul patrimonio.

Tali enti però non operando nell'interesse dei loro componenti o soci, fruiscono della diminuzione di tassa sul patrimonio di cui all'art. 31 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78.

Contro i divorzi fra italiani in Ungheria. — Il Capo del Governo ha diretto ai Prefetti del Regno una circolare riguardante il divorzio fra stranieri in Ungheria. La circolare segnala la diffusione nel Regno di un opuscolo dal titolo: il divorzio fra stranieri in Ungheria, edito a Budapest dal dott. Samuele. La pubblicazione mira a diffondere e a volgarizzare i mezzi

pratici per conseguire, con spesa relativamente lieve, il divorzio in quella Nazione, previa adozione della cittadinanza ungherese.

Tale pubblicazione risulta in pieno contrasto con l'indirizzo del Governo nazionale, inteso a rafforzare, con la difesa dell'istituto del matrimonio, le sane tradizioni della famiglia italiana. Pertanto, per effetto dell'art. 12 della legge di polizia, tale pubblicazione non può essere messa in vendita e comunque essere diffusa in Italia e perciò sono state date, con la circolare medesima tassative disposizioni per il sequestro di detto opuscolo.

Questa disposizione è ben saggia e opportuna a troncare una diffusione di scritti diretti in sostanza a far propaganda in Italia a favore del divorzio. Per troppo l'opuscolo segnalato non è il solo, altri lo hanno preceduto, compilati da professionisti Ungheresi, con forme insinuanti e pratiche, con tracciamento di moduli e istruzioni per la procedura *pertrattata* (sic) colà allo scopo confessato di far ottenere *il definitivo scioglimento del matrimonio di Italiani in Ungheria.* È tempo che finisca questa propaganda indecorosa contraria alle nostre leggi e che attenta alle nostre salde istituzioni famigliari.

2° *Massime.*

Azione di miglioria beneficiale. – L'investito di un beneficio parrocchiale ha un diritto di usufrutto su i beni di esso.

L'azione del cessato titolare per le migliorie (nella specie, per le scorte morte formate durante il suo godimento) apportate ai fondi beneficiari va diretta, essendo il beneficio pieno, contro l'attuale titolare, e non già contro l'Economato, che durante la vacanza abbia avuto in consegna e tenuto l'amministrazione del beneficio (1). *Cass. Sez. I.* – Economato B. V. c. Frongia e Zoli – 7 dicembre 1927 (*Il Diritto ecclesiastico*, 1928, p. 27).

Natura della decima. – Il diritto di decima, prediale od ecclesiastica, anche dopo la sua trasformazione per effetto delle leggi sulla commutazione delle decime, è sempre diritto reale, e più propriamente dà origine ad una obbligazione *propter rem*, correlativa al possesso del fondo obnoxio e che di questo segue i mutamenti (2). *Appello Bari.* Arnò c. Demanio – 3 giugno 1927 (*ibid.* 29).

(1) La massima è la rigida applicazione del principio, non più controverso, che la rappresentanza dell'ente beneficio spetta al suo titolare tanto per quanto concerne il godimento che la proprietà dei beni beneficiari.

Non si può però, *a priori*, escludere che l'Economato, quale organo di gestione del beneficio, in periodo di vacanza, possa assumere per effetto della gestione stessa, anche responsabilità in proprio.

(2) È questione molto discussa se l'antica natura reale della decima siasi conservata tale anche sotto l'impero delle nostre leggi. In senso conforme alla massima ved. App. Trani 2 agosto 1913, Banca Agricola Foggia c. Mensa Vescovile di Bovino (*Dir. Eccl.* 1915, pag. 260 con *nota*).

In senso invece contrario confr.: Cass. Napoli, 29 luglio 1915, Tortora c. Esattore di Pagani (*Dir. Eccl.* 1916, pag. 539).

Per la dottrina ved. Coviello L. *Indole giuridica delle decime ex feudali* (*Giur. It.* 1901, 1. 1. 961, ed ivi IV, pag. 50); nonchè Mirabelli, *Contratti speciali*, cap. III.

L'errore nel matrimonio. – La convinzione di uno degli sposi che dopo il matrimonio civile sarebbe stato celebrato anche quello religioso, a cui l'altro coniuge si sia poi rifiutato, non costituisce un vizio del consenso tale da giustificare l'annullamento del matrimonio.

L'errore sulla persona, che legittima l'impugnativa del matrimonio, e di cui all'articolo 105 del cod. civ., è soltanto quello che cade sulla identità fisica della persona stessa.

Pur volendosi ritenere influente, per l'annullamento del matrimonio, anche l'errore nelle qualità essenziali, non può ritenersi tale l'ignoranza di un coniuge circa la malattia (nella specie, infezione luetica) da cui sia affetto l'altro coniuge (1). *Cass. Sez. III*, M. c. M. – 29 novembre 1927 (*Ibid.* 30).

Prescrizione e supplemento di congrua. – L'onere del pagamento del supplemento di congrua, attribuito al Fondo Culto in sostituzione dei comuni, a seguito dell'abolizione delle decime, non si estingue per prescrizione trentennale.

Tale obbligo non viene pertanto meno per il fatto che il comune abbia per un trentennio, dopo la promulgazione della legge 1887, continuato a corrispondere il detto supplemento sul proprio bilancio (2) *Cass. Sez. I.* Comune di Pisticci c. Fondo Culto – 7 dicembre 1927 (*Ibid.* 33).

(1) La Corte Suprema, con la decisione presente fa sua l'interpretazione restrittiva dell'art. 105 cod. civ., per cui solo l'errore sulla *identità fisica* costituisce causa di nullità del matrimonio.

La questione, come è noto, è dibattuta in dottrina e giurisprudenza. E anche tra coloro che sostengono che l'art. 105 contempli anche l'errore sulle cosidette « *qualità essenziali* » della persona, sorgono dispute e contrasti per determinare e definire gli attributi che costituiscono le qualità essenziali ai fini dell'art. 105.

In senso conforme alla sentenza ved. da ultimo Cass. Napoli, 10 giugno 1920 e Cassazione Roma, 1 giugno 1920 (*Giur. It.* 1920, I.1. 529 e 1008). App. Napoli, 30 nov. 1925 (*Dir. Eccl.* 1920, pag. 189 con *nota*). Per la dottrina ved. D. Faggella, *Sull'annullabilità del matrimonio per errore* (*Giur. It.*, 1915, 1-2, pag. 451).

Nel senso opposto, e cioè che l'annullabilità si abbia anche nel caso che l'errore cada nelle qualità essenziali ved. App. Genova, 9 nov. 1915 (*Foro It.*, I. 367), App. Roma, 20 aprile 1918 (*Id.* I. 513), Trib. Pallanza, (*Dir. Eccl.* 1927, pag. 568). Per la dottrina ved. Degni, *Del Matrimonio*, Torino 1926, pag. 203 e segg.; nonchè Gabba (*Giur. It.* 1900, I. IV, 621).

Per quanto concerne l'errore sulla *personalità civile* ved. App. Roma, 26 aprile 1927, (*Dir. Eccl.*, pag. 484 *con nota*) e Sorrentino (*Foro It.* 1904, 1, 887).

Per la fatti specie cfr. Trib. Pallanza, (*Dir. Eccl.* 1927, pag. 468).

Ved. inoltre sull'argomento, Vassalli in *Giur.It.*, 1924, 1, 2. 291).

(2) La massima ci sembra pienamente conforme ai principî di diritto concernenti la materia. La Corte non si è pronunziata circa l'esperibilità, in questo caso, contro il Fondo Culto da parte del comune dell'*actio de in rem verso* per le annualità pagate, per quelle, ben s'intende, non colpite dalla prescrizione trentennale; ma tale esperibilità è da ritenersi legittima.

In ordine all'interpretazione dell'art. 2 della legge 1887, abolitrice delle decime, ved. Cassaz. 14 giugno 1927: Comune Casalbordino c. Finanze (*Dir. Eccl.* 197, pag. 478, con *nota illustrativa*).

Il timore nel matrimonio. – Il matrimonio è annullabile per vizio di consenso a seguito di violenza, allorchè la violenza e le minaccie costituiscano la causa efficiente di un giusto timore, il quale agendo sulla volontà della vittima ne annulla il volere. *Trib. di Roma.* M. N. c. C. P. – 18 luglio 1927 (*Ibid.* p. 35).

Obbligo di restauri per la casa canonica. – La *Cass. del Regno*, in causa Rossi c. Comune di Borgoratto, del 7 giugno 1927 ha sancito la nuova massima: che « L'obbligo del Comune per i restauri degli edifici serventi al culto, e di cui all'art. 329 della legge comunale e provinciale, non si estende alla casa canonica » (1). Per l'importanza della cosa riferiamo anche le principali motivazioni. (*Omissis*). — Secondo l'esplicita e non dubbia dichiarazione della legge, l'obbligo del Comune è limitato alle spese per la conservazione degli « edifici servienti al culto pubblico », e la casa parrocchiale non è propriamente un edificio « servente al culto » essendo destinata soltanto a servire di abitazione al parroco ed ai suoi famigliari. L'espressione « edificio serviente al culto », secondo il significato proprio delle parole, non può riferirsi che alle costruzioni nelle quali o per mezzo delle quali si effettua l'esercizio pubblico del culto; quali sono, quando si tratta, come nella specie di culto cattolico, la chiesa, il battistero, la sagrestia ed il campanile, anche se separato dalla chiesa.

Già altre volte è stato rilevato da questa suprema corte, che invece, la casa parrocchiale non serve all'esercizio del culto, come non servono a quel fine, trattandosi di culto israelitico od evangelico, le case dove alloggiano il rabbino ed il pastore: essa è puramente casa di abitazione. Si risolve in un vero sofisma l'osservazione che, affinchè il culto si possa esercitare è necessario che vi sia il parroco, e che perciò, questi abbia assicurata un'abitazione, la quale così indirettamente viene a contribuire alla possibilità di quell'esercizio, giacchè alla stessa stregua si potrebbero considerare come edifici destinati al culto anche le case coloniche, le stalle, i fienili per avventura esistenti sui fondi compresi nel patrimonio beneficiario, tutti i beni dei quali consta il beneficio avendo la destinazione di concorrere al mantenimento del parroco, e per l'esistenza di lui non avendo certo minore importanza della casa di abitazione quelli che gli forniscono i mezzi di sussistenza.

Vanamente il ricorrente invoca ancora le regie patenti piemontesi del 6 gennaio 1824, n. 1594. Secondo queste, realmente, i comuni erano tenuti

(1) La giurisprudenza precedente, fondandosi sulla nota regola che « *accessorium sequitur principale* », era prevalentemente favorevole a ritenere compresa anche la casa parrocchiale, o presbiterio, tra gli edifici serventi al culto, alle cui spese di restauro è tenuto, in mancanza di altri obbligati, il Comune, a senso dell'art. 329 della legge comunale e provinciale. Così infatti la Cass. di Firenze, 2 agosto 1917, Pieruccini c. Comune di Firenze (*Dir. Eccl.* 1918, pag. 237); Cass. Roma, 6 dicembre 1913 comune Montefortino c. Costanzo (*Dir. Eccl.* 1914, pag. 1); Cass. Roma, 9 febbr. 1917 Comune Cavezzo c. Fabbriceria Cavezzo (*Dir. Eccl.*, 1917, pag. 97). Ved. G. Corazzini in *Dir. Eccl.* 1914, pag. 1.

Circa la natura ed i limiti della norma contenuta nell'art. 329 della legge comunale ved. da ultimo, Cass. 8 febbr. 1927, in *Diritto Eccl.* 1927, con *nota* dell'avv. M. Zacchi.

alle spese di riparazione, oltre che delle chiese e degli altri edifici destinati propriamente al culto, delle case parrocchiali, nel caso di insufficienza di dotazione propria. Ciò era esplicitamente dichiarato. La legge com. e prov. per gli Stati sardi del 23 ottobre 1859, al n. 9 dell'art. 111, confermò implicitamente tale obbligo, col dichiarare genericamente obbligatorie per i comuni le spese per il culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti. Nel testo della prima legge com. e prov. per il Regno d'Italia, 20 novembre 1865, non fu però riprodotta la disposizione, per la quale avrebbero continuato ad avere vigore in questa materia nelle diverse regioni dello Stato le differenti norme precedenti, con una conseguente disparità di oneri a carico dei Comuni di ogni singola regione, non compatibile con la tendenza all'unificazione amministrativa, alla quale era informata la nuova legge; e pertanto, in attesa dell'emanazione di speciali disposizioni intese a disciplinare la materia delle spese di culto in genere, stabilì che intanto i comuni di tutto il regno fossero tenuti a sopportare soltanto le spese per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico. È, quindi, manifesto che mentre la legge del 1859 aveva lasciato sopravvivere tutte le norme precedenti relative a questo punto, il legislatore del 1865 tutte le volle abolite, provvisoriamente ponendo a carico dei Comuni di tutto il Regno le sole spese di riparazione degli edifici destinati al culto, e riservandosi di regolare successivamente la materia con apposita legge generale (*Ibid.* p. 36).

Assegno economale. – Perchè all'economo spirituale della parrocchia provvista di assegni erariali o d'indennità di decime, sia riconosciuto il diritto alla corresponsione da parte del Fondo Culto dell'assegno supplementare di congrua, stabilito dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, occorre accertare solo se il reddito netto del beneficio parrocchiale ecceda o meno le lire 900 fissate dalla legge 9 giugno 1899, n. 191, ed è perciò irrilevante la circostanza che il precedente titolare godesse o meno l'assegno suddetto (1). *Cass. Sez. I.* Fondo Culto c. Pagnini – 11 ottobre 12 novembre 1927. (*Ibid.* p. 39).

(1) La legge 30 dicembre 1900 (art. 4) riconosce all'economo spirituale il diritto ad un assegno a carico del Fondo Culto, quando la parrocchia abbia diritto al supplemento di congrua ovvero sia provvista di antichi assegni erariali e indennità di decime a carico del Fondo Culto. L'assegno, che la legge del 1900 fissava in lire 360 annue è stato successivamente elevato fino a lire 1250 annue oltre una indennità per spese di culto in lire 525 (R. Decr. 3 marzo 1925, n. 364). Tale assegno però decorre dalla data del riconoscimento civile; mentre nell'intervallo tra la nomina ecclesiastica e il civile riconoscimento l'assegno è di lire 360 annue.

Negli altri casi l'assegno è fissato dall'Economato Generale dei B. V. in base alle rendite del beneficio ed all'importanza della parrocchia.

Ved. sull'argomento A. Azara in *Dir. Eccl.* 1927, pag. 51.

CRONACA ECCLESIASTICA

Il « Modus vivendi » tra la S. Sede e la Czecoslovacchia. – Essendo la Czecoslovacchia nazione preminentemente cattolica, appena formata dalle ceneri dell'impero austriaco, si affrettò a stringere con la S. Sede stabili rapporti diplomatici, anche per ereditare i privilegi del concordato austriaco. I negoziati a tal uopo furono interrotti dalla legge su le feste, 6 luglio 1925, per cui il governo mentre aboliva la festa del patrono nazionale S. Giovanni Nepomuceno, istituiva quella dell'eresiarca Huss: la S. Sede si vide così costretta a richiamare il nunzio apostolico Mons. Francesco Marmaggi che non tornò più a Praga, dove il governo si dava ostentamente a favorire la creazione di una chiesa nazionale scismatica: fallito miserevolmente questo tentativo dinanzi all'energica resistenza dei vescovi e fedeli, e suscitatasi la reazione cattolica il governo scese a più miti consigli, tanto da render possibile la ripresa di trattative ufficiose, che condussero infine alla pubblicazione di un « modus vivendi » che regola soltanto i punti più urgenti nella controversia diplomatica, (manca p. es., una disposizione circa la questione scolastica e circa la proprietà fondiaria ecclesiastica) e, senza avere la forma e il valore estrinseco di un vero concordato, ne forma la base. Il testo, in francese, che reca la data del 2 febbraio, suona come segue:

« I. La S. Sede e il Governo czeco–slovacco sono d'accordo sul principio che nessuna parte della Repubblica Czecoslovacca dipenderà da un Ordinario che abbia sede di là dalle frontiere dello Stato Czecoslovacco, e che del pari nessuna diocesi czeco–slovacca si estenderà oltre le frontiere della nazione. La S. Sede e il Governo czecoslovacco si accorderanno circa la nuova delimitazione e dotazione delle diocesi. Per preparare tale accordo, entro due mesi saranno costituite due commissioni indipendenti l'una dall'altra: la prima formata dalla Santa Sede e composta di delegati di tutte le diocesi interessate, sotto la presidenza del rappresentante della S. Sede a Praga: la seconda formata dal Governo czecoslovacco e composta di rappresentanti delle diocesi interessate e di periti.

« II. L'amministrazione degli immobili e dei beni mobili ecclesiastici in Czecoslovacchia, attualmente conservati sotto sequestro, è provvisoria fino all'accordo di cui nel precedente articolo, ed è confidata a una commissione sotto presidenza dell'episcopato della regione interessata.

« III. Gli ordini e le congregazioni religiose, che hanno case in Czecoslovacchia non dipenderanno dai Superiori di case provinciali dei medesimi Ordini e congregazioni all'estero. Se non sia possibile la creazione di una provincia czecoslovacca, le dette case religiose dipenderanno direttamente dalla casa generalizia. I superiori provinciali o i capi di case religiose dipendenti direttamente dalla casa generalizia saranno sudditi czecoslovacchi.

« IV. La S. Sede prima di procedere alla nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori *cum iure futurae successionis*, e dell'Ordinario dell'esercito, comunicherà al Governo Czecoslovacco il nome del can-

didato per accertarsi che il Governo non abbia a sollevare ragioni di carattere politico, contro tale scelta. I Prelati suddetti saranno sudditi czecoslovacchi.

« Per obbiezioni di carattere politico si intendono tutte le obbiezioni che il Governo sarebbe in grado di motivare con ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, p. es. che il candidato scelto si sia reso colpevole di attività politica irredentista o separatista, o diretta contro la Costituzione o contro l'ordine pubblico del paese (1). Il nome del candidato indicato dalla S. Sede al Governo, come pure le trattative intavolate sul suo nome, resteranno segreti.

« Le disposizioni relative all'Ordinario dell'esercito non entreranno in vigore se non nel caso in cui si mantenga il sistema della cura religiosa esente dei soldati. E in tal caso oltre le obbiezioni di carattere politico, si terrà conto anche di quelle attinenti alla posizione militare del candidato.

« V. I dignitari menzionati nell'articolo precedente, dopo la nomina della S. Sede, e prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento di fedeltà allo Stato Czecoslovacco mediante la formula seguente: « Iuro et promitto sicut decet Episcopum fidelitatem Reipublicae Cecoslovachae necnon nihil me facturum quod sit contra salutem, securitatem, integritem Republicae.

« VI. Il Governo avrà cura di conformare nel più breve tempo possibile le disposizioni legali in vigore, al presente modus vivendi ».

Le dette disposizioni parafate il 17 dicembre 1927 da Mons. P. Ciriaci sottosegretario degli Affari ecclesiastici straordinari e dal dott. Camillo Krofto, vennero poi approvate e sancite rispettivamente dal S. Padre e dal Presidente della Repubblica, e scambiate con lettere reversali del Card. Gasparri e del Ministro E. Benes, in data 2 febbraio.

Atti particolari del S. Pontefice. – *I « Monaci dell'Unione »*. — Fin dal 21 marzo 1924 il S. Padre commise all'Ordine Benedettino speciale incarico di adoperarsi per procurare il ritorno dei Russi scimatici all'unità della fede. A tal uopo fu costituito come particolare centro il monastero di Amay nel Belgio, per la formazione di Religiosi di rito bizantino-slavo. Essendosi accennate alcune deviazioni dal proposito della S. Sede, un decreto della S. C. Orientale, in data 4 luglio 1927 [*A. A. S.*, XX, p. 25] dichiara che detti religiosi dovranno unicamente interessarsi dei Russi, escludendo tutti gli altri dissidenti, sia orientali, sia occidentali; e quanto al loro stato giuridico, dichiara che i « Monaci dell'Unione » restano tutti benedettini, senza formare altro nuovo Istituto, e che il priorato di Amay dipende dall'abate di Monte Cesario, in Lovanio, e dal preside della Congregazione benedettina belga quanto a disciplina; per le modalità dell'opera loro i monaci sono agli ordini della pontificia Commissione per la Russia, costituita presso la S. C. per la Chiesa orientale.

Le Sacramentine. – Con Breve del 7 novembre 1927, ricordando come già Benedetto XV, il 12 marzo 1915, approvasse le Costituzioni delle Sacra-

(1) Si noti questa importante « precisazione », che manca nei concordati, lettore polacco, bavarese, lituano.

mentine, fondate in Roma, dalla S. d. D. Maria Maddalena dell'Incarnazione, ed essendo sorti dubbi circa la diramazione di Vigevano, che segue altre Costituzioni approvate da Gregorio XVI il 23 gennaio 1838, il S. Padre conferma, con pari atto e autorità, le une e le altre rivedute a norma del Codice, imponendo silenzio a tutte le moniali dell'una e dell'altra osservanza circa l'origine e priorità delle Costituzioni, ordinando che in capo ad esse non si stampi più che il breve presente [*A. A. S.*, XX, 34].

L'Ordine del Santo Sepolcro. – Con Breve del 6 gennaio il S. Padre ha affidata l'Opera della Preservazione della fede nella Palestina all'Ordine del Santo Sepolcro: pertanto, abolito il Gran Magistero dell'Ordine, ha costituito rettore e amministratore perpetuo di detto Ordine, il Patriarca lat. di Gerusalemme, Presidente di detta Opera, dandogli « tum plenum ac proprium regiminis ius, tum instituendi novos equites facultatem » [ib., 65].

Istituti novelli: approvati il 10 dicembre: le Suore di M. SS. della Misericordia, di Varsavia (approvazione settennale delle Costit.); Suore di Nostra Signora del Calvario, di Cahors (approvazione definitiva), Fratelli di S. Francesco Saverio, di Bruges (decr. di lode), *16 gennaio:* Suore di S. Giuseppe di Genova (approv. settennale); Terziarie cappuccine di Loano (Genova): approv. defin.; Serve dei Poveri, di Angers (approv. defin.); *7 marzo:* Fratelli dell'Immacolata Concezione di Ruremonda (approv. settennale); Suore degli Angeli, di Telese (approv. settennale). Terziarie domenicane degli Angeli, di Curzola (approv. settennale); Suore di Nostra Signora « de la Delivrande » di Grenoble (approv. settennale).

Altre *Basiliche minori*: *7 agosto 1927:* la chiesa di M. SS. Assunta, in Staravien nella diocesi di Premislia lat. in Polonia [*A. A. S.*, XX, 17]; *18 agosto 1927* il santuario di M. SS. del Rosario in Chiquinquira in diocesi di Tunja nella Colombia (ib. 18): *22 agosto:* la chiesa di S. Margherita, in Cortona, affidata ai Frati minori (ricorre quest'anno il VI centenario dalla canonizzazione della celebre penitente); [ib. 20].

Lettere Pontificie. – Sono state pubblicate le lettere dirette dal S. Padre: in data *28 agosto 1927*, al sig. dott. Guglielmo Kaiser, preside del comitato pel LXVI Congresso cattolico di Germania, da tenersi in Dortmund; prendendo occasione dal carattere di grande centro industriale, che riveste quella città, ricorda la *Rerum novarum* di Leone XIII, come carta fondamentale dell'azione cattolica per la questione operaia, e si compiace di vederne ivi dedotti in pratica, sotto la guida del celebre vescovo de Ketteler, gli insegnamenti delle numerose e fiorenti opere di assistenza sociale: raccomanda specialmente la cura dell'istruzione religiosa [p. 70].

1° ottobre, a Monsig. Ignazio Valdespino y Diaz, vescovo di Aguasalientes nel Messico, confortandolo affettuosamente del dolore di dover celebrare il suo XXV d'episcopato in latitanza, per causa della crudele e obbrobriosa persecuzione mossa dal governo di Calles [ib. 100].

10 novembre: al Card Piffl e agli altri membri dell'episcopato austriaco pel congresso di Vienna: anche qui inculca la cura dell'istruzione religiosa specie nelle scuole pubbliche l'organizzazione dei cattolici, la lotta contro la mala stampa, e la santificazione della festa [ib. 72].

Al P. Norberto Weber, abbate e superiore generale della Congregazione missionaria benedettina di S. Ottilia, lodandone le fatiche spese nelle missioni agli infedeli [ib. 101].

21 gennaio 1928: Al card. Nasalli Rocca arcivescovo di Bologna, costituendolo Legato Pontificio per le feste della cinquantenaria Madonna del fuoco, in Forlì [73].

Circoscrizione ecclesiastica. – Segnaliamo, l'erezione della nuova prefettura apostolica del Bobodiulassò formata per dismembrazione dai vicariati Uagadugù e di Bamako, nell'Africa settentrionale, e affidata ai Padri Bianchi del Card. Lavigerie [p. 67]; l'erezione in Abbazia *nullius*, della Prefettura Apostolica del Lindi, della Congregazione Benedettina di S. Ottilia [97]; l'elevazione della prefettura apostolica del Benadir in Vicariato apostolico, col nome di Mogadiscio, affidato ai Missionari della Consolata di Torino [ib. 98]; l'erezione della nuova prefettura apostolica del Sinyang-chow, dismembrata dai vicariati apostolici del Nanyang e del Karfeng, in Cina (.pagina 99).

Con decreto concistoriale del 27 gennaio si stabilisce che la diocesi di Galtelli-Nuoro, d'ora in poi si denomini soltanto di Nuoro: *Nuoren* [ib. 104].

La Delegazione apostolica di Egitto e Arabia, ha esteso la sua giurisdizione su tutta l'Eritrea e Abissinia [p. 108].

Con decreto della S. C. Concistoriale del 31 dicembre 1927 sono stati ancora modificati i confini dello arcidiocesi di Monaco di Baviera, togliendole il paese di Loding per attribuirlo alla confinante diocesi di Passau (XX, 36).

Sono state pubblicate le seguenti designazioni di sede d'appello pel Brasile: da Rio Janeiro si appella alla Curia di Espiritu Santo; da Diamantina a Montesclaros; da Belem de Para a Parahibo; da Bellohorizonte a Diamantina, da Cujaba a Rio Janeiro; da Olinda e Recife a Pesqueira; da Parahibo a Natal; da Portalegre a Pelotas; da Maranhao a Fortaleza; da Florianopolis a Rio Janeiro; da Macejó a Olinda e Recife; da Marianna a Pouso Alegre; da San Salvador, a Ilheos; da Fortaleza a Crato.

Del pari S. Antonio del Texas, ha designato per l'appello la Curia di Galveston; Santiago di Cuba, Camaguey.

Cause di Santi e Beati. – Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. di Riti:

21 dicembre 1927. Conferma del culto beatificazione equipollente della B. Osanna da Cattaro (n. 1493 † 1565) terziaria domenicana: notevole che non potevasi nel caso sostenere l'eccezione stabilita dal decreto di Urbano VIII (1634) per i Servi di Dio che avessero già da almeno *cento anni* culto riconosciuto; si è perciò ammesso come titolo il lunghissimo tempo per cui il culto è stato prestato fin ora, con scienza e tolleranza degli Ordinari e della S. Sede. [*A. A. S.*, XX, 39].

21 dicembre 1927. Introduzione della causa di dichiarazione martirio del S. d. D. Alberico Crescitelli, nato in Altavilla Irpina (Benevento), il 1863, alunno del Seminario dei SS. App. Pietro e Paolo in Roma e missionario nello Shensi merid. ove morì per la fede ucciso dai Boxers, il

21 luglio 1900. Postulatore della causa, Monsig. Antonio Capettini, Ausiliare di Porto e S. Rufina [*A. A. S.*, XX, 23].

6 gennaio 1928. Decreto su l'eroicità delle virtì del ven. fr. Benilde, dei Fratelli delle Scuole Cristiane. [ib. 87].

26 febbraio. Decreto su l'eroicità delle virtù della ven. Elisabetta Canori Mora, madre di famiglia, del terzo Ordine della SS. Trinità (nato in Roma 1774), sposata nel 1790 all'avv. Cristoforo Mora, che le inflisse ogni sorta di sofferenze, † 1820) [d. 111]; *14 marzo.* Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione del B. Ludovico M. Grignion de Montfort (1673-1716) missionario apostolico in Francia, fondatore della Compagnia di Maria e delle Figlie della Sapienza; propagatore esimio del culto di Maria SS., autore del « trattato su la vera devozione alla S. Vergine »; fu beatificato il 17 gennaio 1888. Postulatore il P. Uberto Gebhard.

Martedì, 13 dicembre 1927, si è tenuta presso il Cardinale Vannutelli, la Congregazione *Antipreparatoria* per discutere il dubbio sopra un miracolo, che dicesi da Dio operato per intercessione del B. Teofilo da Corte, Sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori, e proposto per sua Canonizzazione.

Quindi, presieduta dall'E.mo Cardinale Vico, Ponente, si è discusso il dubbio sopra un miracolo che dicesi da Dio operato per intercessione della Ven. Serva di Dio Teresa Margherita Redi del S. Cuore di Gesù, religiosa professa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, e proposto per sua Beatificazione.

Martedì, 20 dicembre 1927, nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Ordinaria*, nella quale sono state trattate le seguenti materie:

1. Introduzione della Causa di Beatificazione o Dichiarazione di martirio del Servo di Dio Alberico Crescitelli, Missionario Apostolico. 2. Conferma di culto prestato da tempo immemorabile alla Serva di Dio Osanna da Cattaro, Vergine, del Terzo Ordine di S. Domenico, detta Beata o Santa. 3. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa, nonchè dell'elogio da inserire nel martirologio particolare, in onore della Beata Giovanna Antida Thouret, Fondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità.

RECENSIONI

RITUALE ROMANUM (N. 66) in-32° (13 × 8).

Novissima edizione in caratteri chiari: testo rosso e nero con riquadratura rossa, su carta sottile. Conforme all'edizione tipica e *con un supplemento di canti* che mancano nel Rituale (canti estratti dai libri Vaticani e da quelli di Solesmes). Sciolto L. 11.25; In tela nera, taglio rosso L. 15.75; in tela nera, taglio oro L. 18; in pelle zigrinata, taglio rosso (1489) L. 26.25; idem, taglio oro (1490) L. 28.50; in zigrino nero, taglio rosso (1812) L. 30; idem, taglio oro (1813) L. 32-25; in zigrino 1ª qualità; taglio rosso ed oro e rotella sui piani interni (1903) L. 45. (Roma, Desclée e C. Editori).

Le Nombre Musical Grégorien ou rytmique grégorienne: Théorie et

pratique – par le R. P. Don André Moequereau, moine de Solesmes – *Tome I* L. 30; *Tome II* L. 45 (Rome, Desclée e C.).

A. CANCE, *Le Code de droit canonique. Commentaire succinct et pratique.* – (Introduction. Règles générales. Du clergé séculier). – Un vol in-12° di VIII–183 pagine. Paris, Gabalda. Fr. 25.

Il rev. A. professore nel grande Seminario di Rodez, pubblica il primo volume di un Commentario *succinto* senza dubbio, poichè l'opera sarà completa in tre volumi, ma nel quale si troverà la spiegazione più chiara che sia possibile di tutta la legislazione canonica attuale, tale quale essa risulta dal testo medesimo del Codice, dalle numerosissime decisioni e risposte date da Roma nel corso di questi ultimi dieci anni, e dai commentari dati ai testi dai migliori canonisti.

Senza dare alla Storia delle istituzioni ecclesiastiche un posto che non si addice ad un « Commentario succinto e pratico », l'autore dà pertanto i ragguagli storici indispensabili per ben comprendere il nostro Codice, e la sua abbondante bibliografia può servire di guida agli studi più dettagliati e profondi.

Dopo una *Introduction générale* (p. 1-34) l'autore segue passo per passo il Codice, commentandone *les Règles générales* (p. 35 e p. 112), e la più gran parte del libro II, *Des Personnes* (p. 113-443). Questo, primo volume si ferma al canone 486, esponendo così tutto ciò che concerne il clero secolare. Il secondo volume che comprende il *De religiosis*, il *De laicis*, ed il *De Sacramentis*, è terminato, ed il terzo è in preparazione, in modo che noi avremmo in tre volumi, e in francese, un commentario completo di tutto il Codice.

ORESTE FERDINANDO TENCAJOLI, *Le Chiese « Nazionali » italiane in Roma.* Proemio di Mons. Giuseppe Cascioli. Con 20 illustrazioni fuori testo. (Roma, Desclée e C.). L. 22,50.

In questo libro, l'Autore, ha tracciato la storia di queste chiese, le quali sorte a traverso i secoli, per iniziativa di privati o di confraternite, composte di cittadini residenti nella nostra città, ma appartenenti a diversi stati o città italiane, si chiamarono « Nazionali », termine che oggi appare improprio ma che allora era di uso corrente.

Poste quasi tutte sotto la invocazione di Santi venerati nella nativa terra, e che, nella capitale dell'Orbe cattolico, ricordavano la patria lontana ed amata, ricche di insigni opere d'arte e di reliquie, esse hanno tutte una storia propria, che ben pochi conoscono.

Frutto di lunghe e diligenti ricerche, queste pagine, interessano perciò tutti gli Italiani, perchè quasi tutte le regioni, che costituivano gli antichi Stati della penisola, vi sono rappresentate.

Per questo volume, arricchito di venti tavole fuori testo e di una elegante copertina di G. M. CERASA, il dotto Monsignore GIUSEPPE CASCIOLI, Archivista della Reverenda Fabbrica di San Pietro, ha dettato uno splendido proemio.

N. B. – *Il ritardo con cui si pubblica questo numero, dovuto in parte a malattia del Direttore, in parte al trasloco della Tipografia, verrà compensato col numero seguente. Il Direttore, domandandone scusa, ringrazia quanti gli hanno fatto pervenire espressioni di cortese interessamento.*

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.